

**circ. n. 2004/13815/COAL TT del 19/03/2004**

**Oggetto: Tributo "Una-tantum" per rinnovo concessione rivendite/ricevitorie**

E' stato segnalato alla scrivente dall'Unione Sindacale Europea, associazione di categoria dei ricevitori del lotto, che in sede di rinnovo delle concessioni con scadenza 31/12/2003 alcuni Ispettorati hanno richiesto il tributo in oggetto calcolando lo sull'esercizio finanziario 2002 ed altri, al contrario, sull'esercizio finanziario 2003.

In relazione alla suddetta difformità operativa si rende necessario precisare che la norma contenuta nell'art. 12 della Legge 29/1/1986, n. 25 sancisce che la somma di denaro dovuta dal beneficiario della concessione, nella misura ristabilita, in sede di conversione del D.L. 15 settembre 1990, con Legge 12 novembre 1990, n. 331, è calcolata con riferimento all'aggio percepito dalla rivendita (ricevitoria) "nell'anno finanziario precedente la stipula del contratto".

E' di chiara evidenza, tuttavia, che siffatta previsione normativa nasce dalla necessità di correlare il tributo medesimo alla effettiva ed aggiornata potenzialità economica del punto vendita, ragione per la quale non si manifesta formalmente corretto procedere, alla stipula anticipata del contratto di rinnovo rispetto alla data di scadenza di quello precedente quando ciò comporti un diverso riferimento di esercizio finanziario.

Nel caso rappresentato, quindi, avendo i contratti decorrenza 1°/1/2004, l'esercizio finanziario di riferimento non può che essere l'esercizio 2003; in caso contrario, e cioè qualora fosse stata anticipata la stipula e preso a riferimento il dato dell'esercizio finanziario antecedente la stessa, si potrebbe creare disparità di trattamento che, in taluni casi ed in estrema ipotesi potrebbero anche configurare il danno erariale.